



## C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B  
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta  
Tel/Fax: 0934\_22131 - 576492 - C.U.: UF0KQG - sito web: [www.cpia-cl-en.gov.it](http://www.cpia-cl-en.gov.it)  
p.e.o.: [clmm04200b@istruzione.it](mailto:clmm04200b@istruzione.it) - p.e.c.: [clmm04200b@pec.istruzione.it](mailto:clmm04200b@pec.istruzione.it)  
"CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO"  
PER I.D.A. IN SICILIA  
(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)



Caltanissetta, 05.02.2022

Al personale docente ed Ata  
Ai genitori  
Agli studenti  
Al Dsga  
Sede  
Atti

**OGGETTO:** *Prosecuzione delle attività didattiche a partire da giorno 07.02. 2022 (DL n. 5 del 4.2.2022 recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo; note congiunte dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute prot. n. 11 dell'8.1.2022 e prot. n. 60136-30/12/2021).*

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla pubblicazione del Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, si forniscono alcune indicazioni che aggiornano quelle diffuse con precedente nota interna n. 120 del 12.01.2022 alle *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.*

Rinviando per le indicazioni di carattere organizzativo e didattico relative alle modalità di progettazione e di erogazione dell'offerta formativa in DDI a quanto precedentemente indicato, si invitano i destinatari della presente nota ad attenersi a quanto ivi descritto e di coordinare l'attuazione di quanto disposto, anche adattando il piano di lavoro, avendo cura di armonizzare il servizio del personale ATA con quello dei Docenti.

In particolare, la Direttrice ssgaa e i docenti responsabili dei plessi avranno cura di monitorare l'attuazione del piano di lavoro per la DDI anche mediante un'adeguata armonizzazione del servizio del personale ATA in funzione di supporto al funzionamento didattico.

Per quanto non illustrato, si rimanda alla normativa citata e alle note interne già diffuse per le parti tutt'ora valide.

### **Durata della certificazione verde Covid-19 (art. 1, DL 5/2022):**

- viene rilasciata alla fine del ciclo vaccinale (art 9, comma 3, DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito con L 17 giugno 2021, n. 87); essa "ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo";
- viene rilasciata (con validità di sei mesi) anche a coloro i quali guariscono dopo essere stati accertati come casi positivi dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose vaccinale;
- viene rilasciata (con validità di sei mesi) anche a coloro i quali vengono accertati come casi positivi a seguito del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o della somministrazione di *richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.*

CLMM04200B - A751AA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 07/02/2022 - I.1 - U  
CLMM04200B - A751AA4 - CIRCOLARI - 0000070 - 07/02/2022 - DS - U



## C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B  
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta  
Tel/Fax: 0934\_22131 - 576492 - C.U.: UF0KQG - sito web: [www.cpia-cl-en.gov.it](http://www.cpia-cl-en.gov.it)  
p.e.o.: [clmm04200b@istruzione.it](mailto:clmm04200b@istruzione.it) - p.e.c.: [clmm04200b@pec.istruzione.it](mailto:clmm04200b@pec.istruzione.it)  
**“CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO”**  
**PER I.D.A. IN SICILIA**  
(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)



### GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ AL SARS COV-2

*(Le misure sono da ritenere retroattive, quindi applicabili anche ai casi in corso, per i quali sono stati adottati provvedimenti secondo quanto previsto dalle disposizioni governative precedenti.)*

- **Personale scolastico – Regime dell’autosorveglianza**
  - *“Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti ... dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale ..” (DL n. 33/2020, convertito con L n. 74 del 14.07.2020, art. 1, comma 7);*
  - *“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19”. Ad essi “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto” (DL n. 33/2020, convertito con L n. 74 del 14.07.2020, art. 1, comma 7bis);*
  - *“Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico. ... La cessazione della quarantena ... o dell'auto-sorveglianza ... consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza”. (DL n. 33/2020, convertito con L n. 74 del 14.07.2020, art. 1, comma 7ter).*
  
- **Misure di carattere generale**
  - ***Fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti ... fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19;*
  - *“è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (anche in centri privati autorizzati o autosomministrato) per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione”;*
  - ***con cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni; applicazione del regime di autosorveglianza (art. 6, comma 2, DL 5/2022). Ove non sia possibile applicare il regime sanitario di*

CLMM04200B - A751AA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 07/02/2022 - I.1 - U  
CLMM04200B - A751AA4 - CIRCOLARI - 0000070 - 07/02/2022 - DS - U



## C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B  
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta  
Tel/Fax: 0934\_22131 - 576492 - C.U.: UF0KQG - sito web: [www.cpia-cl-en.gov.it](http://www.cpia-cl-en.gov.it)  
p.e.o.: [clmm04200b@istruzione.it](mailto:clmm04200b@istruzione.it) - p.e.c.: [clmm04200b@pec.istruzione.it](mailto:clmm04200b@pec.istruzione.it)  
"CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO"  
PER I.D.A. IN SICILIA  
(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)



*autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico e l'obbligo di indossare, per i successivi cinque giorni, mascherine FFP2;*

- *La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;*
- *Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;*
- *La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza ... può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.*

### • Scuola primaria

- quattro casi di positività
  - attività didattica in presenza con utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni con più di 6 anni di età) per dieci giorni
  - obbligo di test antigenico rapido o molecolare (anche in centri autorizzati o autosomministrato);
- cinque o più casi di positività
  - attività didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al decimo giorno per chi
    - ha concluso il ciclo vaccinale primario,
    - è guarito da meno di 120 giorni,
    - ha effettuato la dose di richiamo,
    - ha esenzione dalla vaccinazione (su richiesta dei genitori);
    - applicazione del regime di autosorveglianza (art. 6, comma 2, DL 5/2022);
    - Ove non sia possibile applicare il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico e l'obbligo di indossare, per i successivi cinque giorni, mascherine FFP2.

### • Scuola secondaria di I grado

- In presenza di un solo caso di positività
  - Attività didattica in presenza
  - Uso di mascherine FFP2 sino al decimo giorno dall'ultimo contatto;
- In presenza di due o più casi di positività:
  - Attività in presenza con uso di mascherine FFP2 sino al decimo giorno dall'ultimo contatto per
    - coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario
    - guariti da meno di 120 giorni
    - coloro i quali hanno effettuato la dose di richiamo
    - ha esenzione dalla vaccinazione (su richiesta dei genitori per i minorenni o dagli stessi studenti, se adulti);
    - applicazione del regime di autosorveglianza (art. 6, comma 2, DL 5/2022).

CLMM04200B - A751AA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 07/02/2022 - I.1 - U  
CLMM04200B - A751AA4 - CIRCOLARI - 0000070 - 07/02/2022 - DS - U



## C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B  
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta  
Tel/Fax: 0934\_22131 - 576492 - C.U.: UF0KQG - sito web: [www.cpia-cl-en.gov.it](http://www.cpia-cl-en.gov.it)  
p.e.o.: [clmm04200b@istruzione.it](mailto:clmm04200b@istruzione.it) - p.e.c.: [clmm04200b@pec.istruzione.it](mailto:clmm04200b@pec.istruzione.it)  
**“CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO”**  
**PER I.D.A. IN SICILIA**  
(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)



- Ove non sia possibile applicare il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico e l'obbligo di indossare, per i successivi cinque giorni, mascherine FFP2.
  - Didattica digitale integrata per cinque giorni per tutti gli altri

Per la gestione della cosiddetta **auto-sorveglianza**, oltre a quanto stabilito con nota congiunta dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute prot. n. 11 dell'8.1.2022, con il citato DL 5/2022, art. 2, viene precisato che *“le disposizioni sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario”* (art. 1, comma 7-quater, DL n. 33 del 16.05.2020, convertito con L n. 74 del 14.07.2020)..

Ad essa continuano ad applicarsi le indicazioni:

- **Nel caso in cui un soggetto rilevi la positività al covid-19** mediante test antigenico rapido o molecolare, dovrà dare immediata comunicazione al DdP e al MMG/PLS
- Stessa comunicazione dovrà essere **inoltrata all'Istituzione scolastica** anche tramite il Docente referente Covid-19
- Tutti i soggetti che sono stati in **contatto con un caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore**, sono tenuti ad adottare la misura sanitaria dell'**Autosorveglianza la quale prevede che:** *“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (T5).”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- Si precisa che, **alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.**
- L'art. 5 del DL citato prevede che, sino al 28 febbraio 2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, può **effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate**, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con **sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del DL 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del DL 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- **i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.**

CLMM04200B - A751AA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 07/02/2022 - I.1 - U  
CLMM04200B - A751AA4 - CIRCOLARI - 0000070 - 07/02/2022 - DS - U



## C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B  
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta  
Tel/Fax: 0934\_22131 - 576492 - C.U.: UFKQKQ - sito web: [www.cpia-cl-en.gov.it](http://www.cpia-cl-en.gov.it)  
p.e.o.: [clmm04200b@istruzione.it](mailto:clmm04200b@istruzione.it) - p.e.c.: [clmm04200b@pec.istruzione.it](mailto:clmm04200b@pec.istruzione.it)  
"CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO"  
PER I.D.A. IN SICILIA  
(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)



### OBBLIGO VACCINALE E INGRESSO A SCUOLA DI PERSONALE ESTERNO

- **Obbligo di vaccinazione** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **esteso agli ultra cinquantenni**
  - L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute. A questo riguardo si ritiene soddisfatta la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ove venga rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale (nota Ministero della salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021). Non possono essere considerate valide certificazioni rilasciate da altri soggetti.
  - L'obbligo si applica anche a coloro i quali compiono il cinquantesimo anno di età successivamente all'entrata in vigore del citato DL.
  - Le modalità di utilizzo di tale personale a scuola sarà subordinato alla valutazione delle condizioni da parte del DS che si avvarrà del supporto del Medico competente e del RSPP.
- **Obbligo di Green pass rafforzato** per l'accesso ai luoghi di lavoro ai lavoratori con 50 anni di età a partire dal 15.02.2022
- **Obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario** (anche con tampone) a coloro i quali accedono ai servizi alla persona e a pubblici uffici (in questo caso a scuola).

I datori di lavoro pubblici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, art. 1 del citato DL 1/2022 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4 -quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

Per quanto concerne le modalità di erogazione delle attività didattiche in DAD, si fa riferimento alla precedente circolare interna e a quanto deliberato dagli organi collegiali e previsto dal Piano per la didattica digitale integrata predisposto e approvato dagli Organi collegiali ai sensi del DM 89/2021).

*Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Bevilacqua  
Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente da GIOVANNI BEVILACQUA

CLMM04200B - A751AA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 07/02/2022 - I.1 - U  
CLMM04200B - A751AA4 - CIRCOLARI - 0000070 - 07/02/2022 - DS - U